

COOPERATIVE SOCIALI E FALLIMENTO

Cass. n. 29801 del 27 ottobre 2023

Scheda di sintesi

Novembre 2023



IL FATTO GIURIDICO

Una cooperativa sociale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte d'Appello aveva rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. contro la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento.

La Corte d'appello aveva stabilito che:

- 1) **in caso di insolvenza, anche le società cooperative che esercitino o abbiano esercitato attività commerciale sono soggette a fallimento (art. 2545 terdecies c.c.);**
- 2) ai fini della natura commerciale dell'attività esercitata rileva solo l'economicità, in termini di proporzionalità tra costi e ricavi (cd. "lucro oggettivo"), la quale è compatibile con lo scopo mutualistico;
- 3) nel caso di specie, l'economicità emergeva chiaramente dai bilanci depositati agli atti, mentre non rilevava il tipo di attività esercitata – segnatamente la gestione di servizi socio-sanitari e assistenziali – poiché anche detti servizi possono essere oggetto di attività d'impresa;
- 4) tale conclusione non era stata impedita dall'allegata qualifica di "impresa sociale" acquisita di diritto in quanto cooperativa sociale.

COOPERATIVA SOCIALE COME IMPRESA SOCIALE DI DIRITTO

La cooperativa sociale, che rappresenta un sotto-tipo del "genus" società cooperativa, è stata introdotta e disciplinata dalla legge n. 381 del 1991, come cooperativa a mutualità prevalente e, per quanto non previsto dalla legge citata, la cooperativa sociale resta soggetta alle norme generali del codice civile sulle cooperative.

Prima della riforma del terzo settore, si è ritenuto che alle cooperative sociali fosse applicabile l'art. 2545-terdecies cod. civ.

Pertanto, le società cooperative e i loro consorzi che esercitano un'attività commerciale sono assoggettabili, in caso di insolvenza, sia a liquidazione coatta amministrativa che a fallimento (ora liquidazione giudiziale), secondo il criterio della cd. "prevenzione".

Nel 2017, però, è stato emanato il D.Lgs. n. 112/2017, dedicato specificamente alle imprese sociali e, quindi, alle **cooperative sociali in quanto "imprese sociali" di diritto.**

Nello specifico, **l'art. 14, primo comma, d.lgs. n. 112 del 2017, stabilisce che «in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa»**

GIUDIZIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

I Giudici hanno riconosciuto l'interpretazione, di parte della dottrina, secondo cui le cooperative sociali devono essere assoggettate in primo luogo alla disciplina delle cooperative – e quindi alla legge speciale n. 381 del 1991 e poi a quella generale del codice civile – e solo in subordine, e nei limiti della compatibilità, alla disciplina del d. lgs. n. 112 del 2017.

Tuttavia, nel caso di specie, **la Corte ha privilegiato un'interpretazione della normativa in chiave sistematica**, con conseguente applicabilità dell'art. 14 del d.lgs. n. 112/2017 anche alle cooperative sociali (e ai loro consorzi), **dovento prevalere la specialità della disciplina (più vantaggiosa) dello "status" impresa sociale su quella (meno vantaggiosa) del "tipo" società cooperativa.**

Alla luce di tale interpretazione, pertanto, la Corte ha deciso che **la cooperativa sociale, in quanto impresa sociale di diritto, non poteva essere assoggettata a fallimento, dato che l'art. 14 del d.lgs. n. 112/2017, a differenza dell'art. 2545-terdecies, cod.civ., non ammette (anche) la procedura di fallimento.**